



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE AMICI DEL RITROVO A.P.S."

Via Leopardi, 3 RHO (MI)
c.f. _93534810150

STATUTO

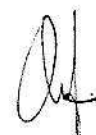
ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DEL RITROVO"**.
2. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS.
3. L'Associazione ha la sede legale in Via G. Leopardi, 3 nel comune di Rho in provincia di (MI). Eventuali variazioni di sede, purché nello stesso comune, potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.
4. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 (Finalità e attività)

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare l'associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- Gestire con modalità di auto-organizzazione e mutualità familiare, l'attività di cura dei minori nella prima infanzia; gestire servizi rivolti ai minori da 10 a 36 mesi identificabili in centri prima infanzia o nidi famiglia o da 3 a 36 mesi identificabili in micro nidi o nidi;
- Gestire servizi per i minori da 36 mesi a 18 anni con proposte esperienziali, ludiche ed educative condivise con i genitori, caratterizzate dal costante contatto con la natura come punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo di ogni capacità del bambino. In particolare, il progetto educativo per i minori da 36 mesi a 18 anni è strutturato in laboratori artistici, creativi e culturali, attività didattiche all'aperto e attività esperienze di manualità, di giardinaggio, di falegnameria, di baby chef, oltre a progetti legati alla sperimentazione chimica e bio fisica, che favoriscano e promuovano la crescita fisica e mentale di ogni bambino con riguardo soprattutto ai diversamente abili;
- Organizzare momenti educativi per minori attraverso: la presentazione di libri; la musica, sia con elementi naturali, sia con strumentazione professionale e l'aiuto di esperti;
- Progettare una larga offerta di giochi motori come: la danza, lo yoga, le arti marziali, il nuoto, l'equitazione, le arrampicate, i trekking, i percorsi di orienteering e quelli eco dinamici;
- Progettare attraverso la dimensione teatrale: verranno organizzate recite, spettacoli, laboratori di drammatizzazione sia in sede sia in teatri in cui godere lo spettacolo;
- Organizzare momenti ludici per l'infanzia in generale, feste di compleanno, battesimi, e spazi di aiuto compiti o di eventi tematici;
- Promuovere la cultura del rispetto ambientale con gite, attività di riciclo creativo e differenziazione nello scarto dei materiali e proposte che valorizzino la natura circostante e favorire l'interazione dei bambini con gli animali, tra cui cane, coniglio, cavalli, con cui potranno entrare in contatto sia in sede, con progetti di pet education, sia sul territorio, con mattinate al maneggio, in fattoria, in cascina. L'interazione con gli animali sarà anche gestita da professionisti per i bambini con disabilità, con attività di pet therapy e ippoterapia;

Bravelloni Ernesto  1

- Organizzare incontri e momenti di scambio e ascolto rivolti alle famiglie tra loro o con l'ausilio di mediatori o esperti, su problematiche inerenti la genitorialità, lo svezzamento, l'alimentazione e il benessere fisico e mentale;
- Organizzare laboratori creativi per bambini e adulti;
- Fornire servizi di consulenza pedagogica rivolta ai bambini o alle persone interessate, per condividere obiettivi e benefici del progetto "in natura" della associazione.

2.2 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative; l'attività sarà strutturata sotto forma di micro nido o nido famiglia;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2.3 L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2.4 L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità/opportunità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.5 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi art.6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Associati)

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che, ne fanno richiesta tramite presentazione di apposita domanda recante l'indirizzo di posta elettronica in corso di validità, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare statuto e regolamenti, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Associati Ordinari.

3.6 Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di ammissione, potrà procedere, in ogni caso, al rigetto della domanda dell'aspirante nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.

3.7 La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo

3.8 Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.9 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

3.10 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.11 Il contributo è annuale, non è trasferibile, ne rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

3.12 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni delibera dell'associato minorenne.

3.13 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

3.13.1 L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dalla associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3.13.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alla finalità dell'associazione.

1. 3.13.3 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, da presentarsi al collegio garanti (se previsto) o all'assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato

3.13.4 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

3.13.5 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno diritto a:

- 4.1.1 Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso senza alcuna discriminazione;
- 4.1.2 Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) Il minore esercita il diritto di partecipare all'assemblea mediante il genitore (anche disgiuntamente) o il titolare della responsabilità genitoriale
- 4.1.3 Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- 4.1.4 Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- 4.1.5 Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- 4.1.6 Discutere e approvare i rendiconti economici;
- 4.1.7 Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- 4.1.8 Essere eletti membri degli Organismi Dirigenti se maggiorenni;
- 4.1.9 Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.
- 4.1.10 Esercitare il diritto di voto in assemblea, Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.



4.2 Gli associati sono tenuti a:

- 4.2.1 Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- 4.2.2 Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- 4.2.3 Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- 4.2.4 Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.
- 4.2.5 Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 4.2.6 Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

4.3 Il presente statuto non vieta in assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo. Sono ammesse massimo tre deleghe per ciascun associato.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'Associazione di promozione sociale svolge le proprie attività avvalendosi dell'attività dei volontari. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare il CTS e pertanto non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o alla percentuale stabilita per legge legata al numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

6.1.1 L'Assemblea degli associati;

6.1.2 Il Consiglio Direttivo.

6.1.3 Il Presidente.

6.2 Può essere costituito quale collegio di controllo il Collegio dei Garanti/Organo di controllo

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Qualora qualcuno degli eletti svolga per l'associazione anche mansioni estranee alla carica elettiva, quale ad esempio quella di educatore, è facoltà dell'assemblea corrispondergli per questa ulteriore mansione una retribuzione.

6.4 Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a. almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b. almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee come regolamentato dal presente statuto.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante apposito "Avviso di convocazione", con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e affissione all'albo dell'associazione, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

[Handwritten signatures]



10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

16. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

17. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione..

20. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

21. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega ad altro associato, dalla metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

22. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione, su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati

23. L'Assemblea ordinaria:

- - elegge tra gli associati il Presidente dell'Associazione;
- - elegge e revoca tra gli associati e non associati i componenti del Consiglio e l'Organo di controllo, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
- - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- - approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, se presentato;
- - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- - approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- - approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- - delibera sull'esclusione degli associati;
- - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- - approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
 - - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - L'Assemblea straordinaria delibera:
 - o sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - o sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - o sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
24. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, è costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
25. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
26. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

27. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario dell'assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

28. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo
2. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona
- 3 I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
- 4 La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
- 5 Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
- 6 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito

con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

7 Nel caso di cessazione della carica di un consigliere per dimissioni, decadenza, decesso, il Consiglio direttivo è integrato nella composizione con il primo dei candidati non eletti in regola con la quota sociale annuale.

8 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9 Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

11 Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b. indice le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- c. determinare l'importo delle quote associative;
- d. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché dei volontari;
- g. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h. l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliere, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi

12 I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti e sono messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

13 Il consiglio direttivo decade:

- a. per la mancanza della metà più 1 dei suoi componenti a causa di dimissioni contemporanee, impedimento definitivo o per vacanza;

- b. per dimissioni, impedimento definitivo del presidente;
- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

13.1 In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, nei casi di cui al comma 1 lettera b), il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio.

13.2 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti nella votazione alla carica di consigliere. Se il numero dei candidati non è sufficiente al reintegro dei consiglieri decaduti, il consiglio proseguirà fino alla celebrazione dell'Assemblea, che verrà convocata senza indugio e che procederà all'elezione dei componenti mancanti del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi e comunque nel rispetto dello statuto;
 - decesso.
4. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sovrintendere alle attività dell'associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
 - la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.
2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
 - la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
 - l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;

[Handwritten signatures]

- la predisposizione del bilancio preventivo (se necessario) e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in via facoltativa in assenza delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, e i suoi componenti devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Quando si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria. Resta in carica 3 anni e può essere monocratico oppure collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti.
2. Svolge tutti i compiti previsti dall'art. 30 cc. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
5. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1. del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea ordinaria procede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale funzione potrà essere svolta dall'organo di controllo purché tutti i componenti siano iscritti presso il registro dei revisori.

ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e lasciti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 15 Novembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
6. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 14 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
 - Il registro dei volontari.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Segretario
Pravettoni Ernesta

Pravettoni Ernesta

Il Presidente
Antonini Mario

Antonini Mario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Ufficio Territoriale di Varese

Registrato a Varese il 7.5.2026

al N° 206 Serie 3



Per Delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Michele Caffo